

IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

A norma dell'art. 43, c. 2, del Tuel, "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

L'ANCI, anche per il tramite di raccolte ⁽¹⁾ delle posizioni assunte nel merito dalla giurisprudenza, ha avuto modo di precisare quanto segue in merito al diritto di accesso dei Consiglieri comunali: *Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale i consiglieri comunali vantano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.*

Appare utile riassumere i principi fondamentali applicabili in materia di accesso dei consiglieri comunali:

- *l'accesso dei consiglieri comunali può rivolgersi non soltanto nei confronti di atti, ma anche di informazioni in possesso dell'amministrazione. Da ciò deriva che il diritto all'informazione del consigliere può consistere, fermi restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso*
- *dalla locuzione "utili", contenuta nell'art. 43 del Tuel, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni; in altri termini, non compete agli uffici comunali valutare l'interesse del consigliere ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione;*
- *sul consigliere non grava un onere di motivazione né gli uffici hanno titolo a richiederla anche se si tratta di procedimenti conclusi o risalenti nel tempo in quanto – diversamente opinando – si ergerebbero ad arbitri delle forme di esercizio delle potestà pubbliche; il diritto di accesso dei consiglieri, infatti, non si presta ad alcuno scrutinio di merito degli uffici in quanto ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al consiglio, al cui svolgimento è funzionale;*
- *il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio;*
- *il "diritto all'informazione" del consigliere è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità in quanto, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, le istanze devono essere comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli*

¹ Amedeo Scarsella, Il Vademecum dell'amministratore locale, La casa dei comuni, ANCI Lombardia, ed. 2019, Maggioli Editore

ALL. OBIETTIVO 17- DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

estremi identificativi degli atti e dei documenti o, nel caso siano ignoti, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso;

La giurisprudenza è costante nell'affermare il principio della gratuità del diritto del consigliere di prendere visione o di estrarre copia di atti e documenti, in quanto l'esercizio del diritto in parola attiene alla funzione pubblica e non ad un interesse individuale e privato ed un eventuale rimborso del costo di riproduzione potrebbe incidere negativamente sull'intendimento dei consiglieri di approfondire l'esame di questioni nell'interesse della collettività;

- *il consigliere non può abusare del diritto all'informazione per scopi emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro limiti di proporzionalità e di ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'ente; il limite del diritto di accesso del consigliere è stato individuato "proprio nell'ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione (Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 846). L'accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative*
- *La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha precisato che il diritto d'accesso del consigliere comunale non si presta a deleghe, in quanto tale diritto è espressione di una carica pubblica; al contrario, risulta legittima l'ipotesi di delega scritta al mero ritiro del documento per il quale il consigliere comunale abbia personalmente richiesto l'accesso. Alla delega andrà allegata copia del documento di identità del delegante e, a garanzia della riservatezza delle informazioni, gli atti andranno consegnati in busta chiusa ovvero inviati all'indirizzo pec del consigliere comunale istante.*

Si ritiene pertanto di adottare le seguenti misure organizzative, al fine di garantire il diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali agli atti ed alle informazioni per l'esercizio del mandato e nel contempo assicurare il rispetto delle norme di legge che impongono il segreto d'ufficio e la tutela della riservatezza ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento U.E. 2016/679.

Tanto al fine di assicurare, in applicazione dei principi della trasparenza, il controllo democratico sullo svolgimento dell'azione amministrativa.

GESTIONE DEL PROCESSO DI ACCESSO AGLI ATTI SU ISTANZA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE

Accesso agli atti del consigliere comunale

Richiedente → domanda:
supporto analogico
formato digitale




Servizio Protocollo

1. registrazione

modul
o _____

ALL. OBIETTIVO 17- DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI



ALL. OBIETTIVO 17- DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

**MODULO DA UTILIZZARSI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI AI
SENSI DELL'ART. 43, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.O.E.L.)**

**AL COMUNE DI MONSELICE
UFFICIO AFFARI GENERALI**

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A

a _____ il _____

in qualità di **Consigliere Comunale**

CHIEDE

- ☐ DI PRENDERE VISIONE E DI TRASCRIVERE DATI
- ☐ IL RILASCIO DI COPIA

utili all'espletamento del proprio mandato

DEI SEGUENTI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti:

DICHIARA INOLTRE

di utilizzare le notizie e le informazioni ottenute esclusivamente ai soli fini dell'espletamento del proprio mandato amministrativo e di essere consapevole del dovere di attenersi al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge e della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento U.E. 2016/679, la cui violazione è punita ai sensi delle vigenti disposizioni penali, civile, amministrative di legge.

Monselice, lì _____ FIRMA DEL RICHIEDENTE _____

=====

VISTO: Si autorizza il rilascio in data _____ degli atti richiesti.

Monselice, _____ il Responsabile Area _____

firma e data per ricevuta

Per ricevuta, Il richiedente